

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE per l'Erogazione Buoni Pasto

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 45 del 10 Giugno 2015



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Area Ragioneria e Tributi

REGOLAMENTO PER EROGAZIONE BUONI PASTO

Art. 1 – Principi generali

La normativa vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie Locali. Il Comune di Isola del Giglio, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compreso Posizioni Organizzative e Segretario Comunale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente disciplinare, l'erogazione dei buoni pasto sotto forma di ticket del valore nominale di € 5,27 alle condizioni indicate dai successivi articoli.

Il servizio di erogazione buoni pasto è altresì assicurato, sempre nel rispetto dei principi contenuti nel presente disciplinare:

- Al personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Isola del Giglio solo qualora il servizio di erogazione buoni pasto non sia già previsto dall'Ente di provenienza;
- Al personale del Comune di Isola del Giglio comandato presso altri Enti solo qualora il servizio di erogazione buoni pasto non sia già previsto dall'ente di destinazione. In quest'ultimo caso saranno erogati buoni pasto nel numero massimo corrispondente a quelli stabiliti per il personale al quale organicamente appartiene.

Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:

1. Il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare regolari timbrature della giornata. Non è ammessa la giustificazione successiva a regolarizzazione di mancata timbratura;
2. Deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore. Si precisa che con la parola "mattino" si intende l'arco temporale che va dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
3. Deve prestare attività lavorativa nella giornata per almeno 8 ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo;
4. La consumazione deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro.

Nel caso di dipendenti soggetti a turno di lavoro che, per rilevanti esigenze organizzative sono obbligati a prestare attività lavorativa in fascia oraria distribuita in modo equilibrato attorno all'orario in cui e' solitamente prevista la pausa per il pasto (pranzo o cena) si ha diritto al buono purché la prestazione effettiva (esclusa la pausa pasto) sia almeno di 8 ore. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono prestazione lavorativa non inferiore a 8 ore complessive nella giornata, con le stesse regole generali. Il diritto al servizio è connesso alla prestazione di servizio, certificata dai sistemi di rilevazione. In caso di fruizione di un breve permesso orario o di permesso orario ex L. 104/92, fermo restando il rispetto delle 8 ore complessive di lavoro, escluso il tempo della pausa pranzo, il dipendente deve comunque assicurare almeno 3 ore di prestazione lavorativa antimeridiana. Analogamente, qualora il breve permesso orario o il permesso orario ex L. 104/92 sia fruito successivamente al rientro della pausa pranzo, il dipendente deve assicurare almeno 2 ore di prestazione lavorativa pomeridiana.

Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sotto indicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata di lavoro;

- Riposi giornalieri (ex allattamento art. 39 Decr. Leg.vo 151/2001);
- Permessi sindacali;
- Permessi RSU;

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui si effettua il rientro pomeridiano.

Art. 2 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa e tipologie buoni pasto

Per servizio di erogazione buoni pasto si intende quello fruibile in pubblici esercizi riconosciuti e dislocati sul territorio mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge. I buoni pasto si suddividono in due tipologie:

- Buono pasto ordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato su mattino e pomeriggio;
- Buono pasto straordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario antimeridiano con lavoro straordinario pomeridiano purché debitamente autorizzato e per ogni giornata effettivamente lavorata anche festiva o per i lavoratori in turno.

Art. 3 – Rimborso spese di missione

Nel caso di dipendenti autorizzati a presentare servizio nell'interesse dell'ente in sede diversa da quella ordinaria di lavoro, è riconosciuto il trattamento di trasferta come previsto dall'art. 41 del

CCNL del 14.09.2000 con il conseguente rimborso dei pasti, nei limiti ed alle condizioni stabiliti al comma 5 del citato art. 41 del CCNL del 14.09.2000.

Art. 4 – Attribuzione del buono pasto al personale dipendente in caso di consultazioni elettorali

Al personale impiegato nelle attività di consultazioni elettorali svolte in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato può essere riconosciuto il buono pasto nel riquadro di quanto dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.

Art. 5 – Disposizioni finali

Il presente disciplinare sostituisce le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di buoni pasto.